CARTELLA DI PAGAMENTO N 294 2017 00010786 86

Emessa da Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione - prov. di Enna Piazza Villadoro 1/3 94100 ENNA

su incarico di Agenzia delle Entrate

29429420170001078686000

DESTINATARIO

Spett. COMUNE DI ASSORO

VIA CRISA 280

94010 ASSORO EN

Cod . Fisc. 00052420866

Lotto di stampa n. 02410 del 04/04/2017



A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE

SOMME DOVUTE

Agenzia delle Entrate

diritti di notifica 5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*

euro 365,70

*Comprensivo degli oneri di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dei singoli Contribuenti e può dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento

- All'importo dovuto si aggiungeranno:
- interessi di mora;
- ulteriori oneri di riscossione;
- eventuali spese esecutive per il recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio

procedere, secondo le disposizioni di Riesame e/o ricorso legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti,
- aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili; esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti fatture, titoli, parcelle, somme disponibili sui conti correnti depositi).

contribuente può richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso al Giudice competente. Per controversie in Commissione tributaria di valore non superiore a 20 mila euro il ricorso produce anche gli effetti di vari, un reclamo.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Enna ufficio provinciale -Territorio Viale Diaz n. 32 94100 ENNA EN

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

- 1. AdT ACCERTAMENTO CATASTALE RENDITA PRESUNTA
- 2. AdT ACCERTAMENTO CATASTALE RENDITA PRESUNTA

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. AdT - ACCERTAMENTO CATASTALE RENDITA PRESUNTA

Somme iscritte a ruolo per sanzione amministrativa ai sensi dell'art.31 del regio dl 13.04.1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n.1249 e successive variazioni e inte grazioni, nonche` dell'art. 8, comma 6 della legge 1 ottobre 1969, n. 679; Oneri accessori; Tributi s peciali catastali Avviso di Accertamento n.en0053756-2016 Campione 10840 del 26/09/2016 notificato i 107/10/2016

Ruolo n. 2017/000077. Reso esecutivo in data 06-03-2017. Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANTONIO BONINA. Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Enna ufficio provinciale - Territorio, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n. Anno Codice Descrizione Tributo	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
1 2011 T002 Territorio - sanzioni mancanti adempimenti catastali rendita presunta	174,67	5,24	10,48
Totale	174,67	5,24	10,48
Totale da pagare (entro le scadenze)		euro	179,91
Totale da pagare (oltre le scadenze)*		euro	185,15

^{*} Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori oneri

Vedere sezione "Informazioni utili".

2. AdT - ACCERTAMENTO CATASTALE RENDITA PRESUNTA

Somme iscritte a ruolo per sanzione amministrativa ai sensi dell'art.31 del regio dl 13.04.1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n.1249 e succcessive variazioni e inte grazioni, nonche` dell'art. 8, comma 6 della legge 1 ottobre 1969, n. 679; Oneri accessori;Tributi s peciali catastali Avviso di Accertamento n.EN0053758-2016 Campione 10841 del 26/09/2016 notificato i 107/10/2016

Ente che ha emesso il ruolo Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Enna ufficio provinciale -**Territorio** Viale Diaz n. 32 94100 ENNA EN

Ruolo n. 2017/000077. Reso esecutivo in data 06-03-2017. Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANTONIO BONINA. Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Enna ufficio provinciale - Territorio, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n. Anno Codice Descrizione Tributo	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
2 2011 T002 Territorio - sanzioni mancanti adempimenti catastali rendita presunta	174,67	5,24	10,48
Totale	174,67	5,24	10,48
Totale da pagare (entro le scadenze)			179,91
Totale da pagare (oltre le scadenze)*		euro	185,15

^{*} Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori oneri

Vedere sezione "Informazioni utili".

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro 365,70 dovrà essere così pagato:

RATA UNICA, di euro 359,92 + 5,88 /*) = 365,70 /entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dal¹ a data di notifica nelle ipotesi di prima ad unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA UNICA, di euro 370,30 + 5,88 (*) = 376,18

cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a riolo, eselusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

Il pagamento può essere effettuato, utilizzando il bollettiro RAV allegato:

on line sul sito www.riscossionesicilia.it con carta di credito (VISA e MASTERCARD) emessa in Italia;

alle poste e in banca;

• tramite l'home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) o di Poste italiane (se corren*ista);

agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;

• presso i nostri sportelli (vedere elenco nella sezione «Comunicazioni dell'Agente della riscossione»).

Per maggiori informazioni sui canali e le modalità di pagamento è possibile consultare il sito www.riscossionesicilia.it.

In caso di pagamento dall'estero, è possibile effettuare il versamento:

utilizzando il bollettino RAV:

- on line sul sito v ww.riscossionesicilia.it con carta di credito (VISA e MASTERCARD) emessa in Italia;
- *-amite l'home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) oppure di Poste italiane (se correntista);
- con bor: fico su conto corrente ban-ario intestato all'Agente della riscossione, precisando il numero della cartella di pagamento il proprio codice fiscale.

L'elenco dei codici iban è disponibile sul sito www.riscossionesicilia.it.

Eventuali pagamenti parziali, che non sospendono l'attività esecutiva dell'Agente della riscossione, possono essere effettuati, in alternativa allo sportello (vedi elenco nella successiva sezione), anche presso gli uffici postali, con il bol'attino modallo F35, compilato in ogni qua parta. L'elenco dei numeri di conto corrente postale è disponibile sul sito www.riscossionesicilia.it.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: 00052420866 NUMERO CARTELLA: 294 2017 00010786 86

RIONE O ZONA: GRUPPO: 0015

n. Numero di ruolo	Codice Tribut	to Anno	Rate	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1 2017/000077 2 2017/000077	T002 T002	2011 2011	1 1	174,67 174,67	5,24 5,24 5,88	EN00020160926CC10840 EN00020160926CC10841 (diritti di notifica della presente cartella)
Totale				349,34	16,36	
Importo totale della	a cartella					euro 365,70
Pagamento rata	unica					euro 365,70

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Ermanno Sorce, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Enna di Riscossione Sicilia Sparale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo.

Della correttezza delle somme dovute e riportate nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che ha emesso il ruolo.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ENNA

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	NUMERO DI
ENNA	Piazza Villadoro, 1/3	Enna	Da Lunedì a Giovadì 8,20 / 13,00 e	TELEFONO
			14 15 / 15 45 Venerdì 8,20 / 12,30	0935/501961

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportalli polifunzionali.

Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "Dove siamo".

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute

Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute devono essere rivolte direttamente all'ente creditore.

Richiesta di ulteriori informazioni e comunicazioni

Per eventuali ulteriori informazioni e per eventuali comunicazioni è possibile utilizzaro l'apposito modulo on line sul sito www.riscossionesicilia.it, allegando copia del documento di riconoscimento e la documentazione ritenuta utile. Ulteriori informazioni potranno essere chieste al numero verde 800087333.

Dilazione del pagamento

"lell'ipc'esi di temporanea situazione di obiet'iva difficoltà, è possibile presentare, all'Agante della riscossione, domanda di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. Si precisa che l'Agante della riscossione non è competente a concedere dilazioni nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateizzazione.

Maggiori informazioni (modulistica, elenco doi tribeti non rateizzabili e degli Enti che gestiscono in proprio la rateizzazione) sono disponibili nella sezione dedicata del sito internet www.riscossionesicilia.it.

ace el esegli all confunicaza a e possibile tribiza-

Compensazioni

segue

Il pagamento di debiti riferiti a imposte erariali di ammontare superiore a 1 500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione (articolo 31, comma 1, del Decreto Legge n. 78/2010). Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione "compensazioni" sul sito internet www.riscossionesicilia.it.

ULTERIORI MODALITA' DI PAGAMENTO

Oltre alle Poste o in Banca, i bollettini RAV posnono ossere utilizzati per il pagamento anche:

tramite l'home banking del proprio istituto di credito / BancoPosta;

tramite il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "epay@web", effettuando il pagamento con carta di credito VISA, MASTERCARD;

Per maggiori informazioni sulle modalità e sui canali di pagamento è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it.

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

ce le somme indicate in quasta cartella si ritengono non dovute, si può chiedere a Riccossiona Sicilia, entro 60 giorni dalla notifica e nei casi indicati dalla lagge (articolo 1, comma 538, Legge n. 228/2012), di far verificare all'ante creditore la corrattezza della richiasta di pagamento. Riscossione Sicilia trasmetta all'ente l'istanza e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione. La mancata risposta dell'ente creditore entro il termine di 2º0 giorni nomporta l'annul'amenta del debito salvo nei casi di sospensione giudiziale, amministrativa o sentenza non definitiva di anni lamento del credito. I a richiesta più casere trasmessa consagnandola ai aostri sportelli o inviando una e-mail agli indirizzi che trova sul modello scaricabile dal nostro sito. Si evidentia che la dichiarazione può essere presentata una cola volta per la medesima pretesa creditoria. Pertanto, in caso di dichiarazione già presentata, la invitiamo a rendere contatti direttamente con l'ente creditore a cui potrà sottoporre eventuali ulteriori elementi utili alla definizione della Sua posizione.

RECLAMO/MEDIAZIONE

L'istituto del reclamo/mediazione (disciplinato dall'art. 17- bis del D.Lgs. n. 546/1992) si applica anche per le controversie in Commissione tributaria instaurate per far valere vizi propri degli atti emessi dall'Agente della riscossione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Riscoscione Sicilia SpA, Titolare del trattamento dei dati personali ai fini della riscossione, utilizza i dati che La riguardano per le finalità istituzionali previste dalla legge.

Il trattamento dei Suoi dati av iene anche mediante l'utilizzo d' st-umenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantime la sicurezza a la riservatezza, nel rispetto delle revisioni di cui all'art. 11 del D.Lrs. n. 196/2003, nonché degli obhlighi importi dall'art. 4 del Codice Dontologico dei Concessionari e degli Ufficioli di riscossione (Dm 16/11/2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999. I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

ai soggatti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un abbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria nonché da convenzioni in materia di riscossione;

ai sog getti designa" dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ov ero interni e di Incaricati del trattamer o Lei ha il diritto (art. 7 dc' D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, d' ottenere la conferma dell'enistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile nonché ad acquisire indicazione dell's finalità e modalità del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a: Rincossione Sicilia SpA, Responsabile pro-tempore Funzione Internal Audit, via F Morselli, 3 - 90143 Palermo. I diritti di cui al citato articolo 7, relativi ai dati personoli presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

seque

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito www.riscossionesicilia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente.

RUOLI EMESSI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui radditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donaziori, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borra, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipoterarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

E' possibile chiedere in formazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Pirezione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio de li addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesama per l'annullamento del ruolo. Esclusivamento nel caso in cui il ruolo riguordi sommo dovute a secuito di controllo automatizato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bir del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio dagli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo") è possibile chiedere informazioni e presentare riphiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i tarmini per proporra l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di isorizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Cento operativo, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini par proporre ricorso soao sospesi di diritto dal 1 agosta al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969). Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppire un atto di contestarione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di ηuesti ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli affetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dello pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territori Imente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
- notificare il ricorro ella Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglia d^gli addebiti", con una delle segʻenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo dire*tamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - redianta invio telematico ell'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accortamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella seziono "Dettaglio degli addebiti"), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competerte in base al proprio domicilio fiscale;

- notificare il rico-so all'Agante della Riscossione nel caso in cui siano contestati via imputabili alla sua attività (ad esempio errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento

seque

• tramite Ufficiale giudiziario

mediante invio te ematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono escere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- e il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la rosidenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direziono e/o l'Agento della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoporitto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. So l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie proviste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgo n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclubi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve la pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segretoria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il doposito del fascicolo deve covenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Per le controversie di valcoe non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclomo/mediazione, il contribuente o pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non cia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1º al 31 agosto.

Il fascicolo cortiene:

- l'originale del ricc-so se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attostaro che la copin sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la document-zione relative al versamento del contributo unificato
- la fotoc^pia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essero indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è detorminato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa

dalla parte nello conclusioni del ricorso, enche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modolità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002. Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificato oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concensa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

• Sospensione amministrativa: la ric^Liesta motivata di sospensione deve essere presentata in carte semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli eddebiti".

• Sospensione giudiziale: so il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di cospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppine proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla allo Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 curo e pertanto sogrette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagnmento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina rengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

I diritti di notifica rappresentano la quota, a carico del contribuente, correlata all'attività di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione svolta dall'Agente della riscossione

Gli oneri di riscossione rappresentaro le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione. Essi sono a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 3% si gli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica (o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il nagamento in più rate). In caso di pagamento in ritardo, piì oneri di riscossione sono porti interamente a carico del destinatario della cartella e sono fissati in misura pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi. Nel caso di pagamento entro le scardenze di cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

Per i carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015, resta fermo, a carico del destina ario della cartella, il compenso nella misura del 4,65% augli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquado "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate, ovvero, in caso di pagamento in ritardo, nella misura dell'8%.

Le spese esecutive rappresentano la quota, a carico del debitore, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento.

Riferimenti normativi: art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999

Gli interessi di mora sono doviti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualore non effettui il pagamento entro SESSANTA giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesso applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del

segue

pagamento e spettano all'Ento creditore. Nel caso in cui il ruclo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le somme aggiuntive che spritano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ni ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del rucho all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provverle altrasì ad iscriverle e ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia interrenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è aseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; noli caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già ragniunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 114, comma 8, lettere a) e b) de'la Legga n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in rui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lattere a) e lattera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1990, adicoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

somme additinuve neile unsine or

JUFF. POSTALE M'ORIOIOIA_E CCVCNCC 243377 **E** sul C/25A.) BOLLO DELL'UFF, POSTALE codice cliente بد ري R A Residente in:
Cod. Fiscale: 13 1515544 52452 7 N. Documento: ROVEN - RAV - ABENTER SOOSS ONE Importante: non scrivere nella zona sottostante! SCADENZA 2433979 di Euro E VICI CIRCON Aut. DB/SSIC/E0115 day . 2001 2713 030531153215257 3 7)

<33 3535544 52452 7>

ERAV

333335 +73>

2433979< 247>

Importante non scrivere nella zona sottostante

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

Riscossione Sicilia SpA Piazza Villadoro 1/3 94100 ENNA



Destinatario Spett. COMUNE DI ASSORO VIA CRISA 280 94010 ASSORO EN

notifica

		no nouncae	o la presente cartella di pagam
personalmente	depositandola in	depositandola in	9
consegnandola, in assenza del	Comune e affiquendo alla porta dell'abitazion >-ufficio-azienda del destinatario l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo	Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità	Dai registri anagrafici de Comune risulta
destinatario, in busta sigillata, al signor	aver constatato la temporanea e ssenza del destinatario, e l'incapacità	del destinatario	
	il rifiuto		p.II Sinc
che si è qualificat	l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice	,	ATTESTAZIONE DI AFFISSIO
Della consegna ho informato il	di procedura civile. Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata		data
destinatario con raccomandata.	con avviso di ricevimento.		p. Il Sind

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Lotto di stampa n. 02410 del 04/04/2017